

## ALLEGATO A

### *Aggiornamento delle modalità di accesso e tenuta dell'elenco regionale operatori biologici, delle disposizioni sulle funzionalità e sui criteri di utilizzo del SI ARTEA e modalità di scambio dati informatizzati della Regione Toscana con il Sistema Informativo Biologico (SIB)*

#### **1 – Premessa**

La Regione Toscana dispone dal 2008 di un sistema informatizzato per la presentazione delle notifiche con il metodo biologico e i relativi Programmi Annuali di Produzione, che utilizza il Sistema Informativo (SI) ARTEA, i dati e gli strumenti che il sistema stesso mette a disposizione.

Il MiPAAF ha stabilito le modalità di presentazione informatizzata delle notifiche con metodo biologico ed ha istituito il Sistema Informativo Biologico Nazionale (SIB), a cui partecipano tutte le Regioni, comprese quelle come la Regione Toscana, che hanno attivato e dispongono di sistemi informatizzati propri. Il SIB raccoglie e gestisce a livello nazionale tutti i dati di notifica del settore biologico, rendendoli disponibili sia alle Regioni che agli Organismi di Controllo di competenza.

Regione Toscana riceve da ARTEA i dati di notifica settore biologico presentati tramite la DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) e si interfaccia mediante strumenti di cooperazione applicativa con SIB a cui riversa i dati, considerato che è già presente un collaudato sistema di raccolta, gestione e scambio delle informazioni.

Tale flusso per risultare efficace deve soddisfare requisiti formali stabiliti per il SIB, al fine di evitare il verificarsi di inefficienze e perdite di dati e pertanto viene riconsiderata la classificazione delle dichiarazioni presentate dagli operatori, in modo da semplificare la loro presentazione e facilitare la trasmissione dei dati al SIB.

Nell'ambito di queste nuove funzionalità, il SI ARTEA mette a disposizione dell'utenza una compilazione guidata delle DUA presentate nell'ambito del biologico e una serie di controlli automatici che assicurano la coerenza delle istanze alle definizioni contenute in questo documento.

#### **2 - Normativa di riferimento**

- Reg. (CE) 834/2007
- D.Lgs 220/95
- DM n. 2049 del 1 febbraio 2012 (informatizzazione delle notifiche)
- DM n. 18321 del 9 agosto 2012 (informatizzazione dei programmi annuali di produzione)
- DM n. 15962 del 20/12/2013 (non conformità)
- Reg. CE 640/2014
- DM 162/2015
- L. R. 49/97

- Delibera di GR 352/2007
- Delibera di GR 104/2011
- Decreto dirigenziale RT n. 685/2011
- Decreto dirigenziale RT n. 1371/2014
- D.D. n. 32/2015 del Direttore di ARTEA

## ***A- Funzionamento del sistema di acquisizione e scambio dati***

### **A1 - Interscambio dati fra ARTEA e Regione Toscana**

I dati riguardanti le aziende biologiche, le notifiche e tutte le comunicazioni e registrazioni afferenti il settore biologico, sono oggetto di condivisione da parte di Regione Toscana e ARTEA su una piattaforma informativa comune, in grado di fornire anche una specifica reportistica riguardante la presentazione e la trasmissione a SIB delle notifiche di attività con metodo biologico.

### **A2 - Interscambio dati fra Regione Toscana e SIB**

La Regione Toscana provvede all'invio delle notifiche al SIB utilizzando i metodi di comunicazione "sincrona", previsti nell'ambito della cooperazione applicativa fra lo Stato e le Regioni. Pertanto le notifiche presentate dagli operatori biologici sul SI ARTEA vengono ricevute dagli organismi di controllo di competenza direttamente dal SIB.

Con le stesse modalità operative di scambio dati, la Regione Toscana riceve dal SIB le notifiche e tutte le informazioni inerenti, relativi ad operatori con sede in altre Regioni, presentate sui sistemi in uso presso le Regioni stesse e le condivide con ARTEA.

### **A3 - Modalità di compilazione guidata delle DUA nel SI ARTEA – controlli**

Nella compilazione guidata delle DUA per il settore biologico sono assicurati i controlli automatici in funzione di quanto previsto nel presente documento, finalizzati ad assicurare il livello qualitativo richiesto dai requisiti per il colloquio applicativo con SIB.

ARTEA e Regione Toscana implementano ed aggiornano i controlli relativi alla compilazione guidata delle DUA mediante una procedura condivisa di sviluppo e collaudo

### **A4 - Dati contenuti nella DUA nel SI ARTEA – struttura dati**

I dati contenuti nella DUA per il settore biologico rispondono alla struttura dati utilizzata dal SIB e possono comprendere anche eventuali dati supplementari richiesti da Regione Toscana.

Regione Toscana comunica ad ARTEA le modifiche da effettuare in DUA in relazione sia agli aggiornamenti comunicati da SIB alle Regioni che in base alle proprie esigenze.

ARTEA comunica a Regione Toscana le modifiche effettuate, affinché Regione Toscana possa aggiornare la trasmissione dei dati a SIB tramite cooperazione applicativa.

## **A5 - Tipi di documento in Fascicolo**

- A. ID 330 - “Documento Giustificativo di idoneità Organismo di Controllo - Esito positivo, con prescrizioni facoltative”.
- B. ID 335 - “EROB - Attestazione Iscrizione Elenco Regionale Operatori Biologici”
- C. ID 345 – “non conformità bio”

## **B- Disposizioni per gli operatori biologici**

### **B1 - Piano di coltivazione**

Il piano di coltivazione costituisce l'elemento di base e propedeutico per la compilazione della DUA per le diverse finalità, compresa quindi quelle relative all'agricoltura biologica, come predisposto nel SI ARTEA ai sensi del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31/03/2015, che tiene conto di quanto previsto dal DM 162/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC.

### **B2 – Presentazione delle istanze riguardanti il settore biologico**

Gli operatori presentano tutti i tipi di notifica informatizzata esclusivamente nella Regione di competenza, in base alle regole vigenti per la costituzione e la tenuta del fascicolo aziendale (art. 3, par. 5 del DM 2049/2012).

In Toscana, gli operatori presentano tutte le istanze relative a questo settore ad ARTEA, nell'Anagrafe delle Aziende Agricole (SI ARTEA) tramite la DUA di cui alla L.R. 45/2007 e secondo le regole previste dal D.D. n. 32/2015 del Direttore di ARTEA.

L'operatore biologico potrà prendere visione dello stato d'avanzamento dell'istanza presentata, tramite accesso all'Anagrafe di cui sopra.

### **B3 - Tipi di dichiarazione**

Ai fini del presente documento sono previsti i seguenti tipi di dichiarazione:

1. Notifica iniziale
2. Notifica di variazione
3. Notifica cambio Organismo di Controllo
4. Cessazione
5. Programma annuale produzione (PAP)
6. Programma annuale semplificato (PAP Semplificato)

### **B4 - Notifica iniziale**

La notifica iniziale riguarda le attività di produzione (comprende anche la “raccolta spontanea” e “acquacoltura”), preparazione, importazione e deve essere presentata sul SI ARTEA da azienda non biologica, con documento ID 335 assente, ai fini del primo ingresso nel sistema di controllo. Analogamente deve essere presentata da aziende che sono uscite dal sistema di controllo e che intendono entrare nuovamente in tale sistema, quindi con documento ID 335 scaduto.

Nel caso l'operatore abbia necessità di rettificare i dati, presenta una notifica di variazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo B5.

L'operatore indica obbligatoriamente all'interno della notifica, nello spazio previsto, il recapito telefonico, necessario per essere contattato ai fini dell'avvio delle attività di controllo e per la vigilanza.

La notifica è soggetta all'imposta di bollo, così come indicato dalla nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n°V/10/161/96 del 23/07/96, allegata alla circolare del Mi.P.A.F. n°9697084 del 17/12/96 e viene applicata alla domanda DUA, stampata e tenuta presso il tenentario del fascicolo.

La notifica di attività, ed in particolare la "dichiarazione di impegno" e la "richiesta all'Organismo di Controllo" sono assoltte tramite la sottoscrizione della DUA.

### **B5 - Notifica di variazione**

La Notifica di variazione riguarda le attività di produzione, preparazione, importazione e deve essere presentata sul SI ARTEA dall'operatore biologico solo successivamente alla presentazione della notifica iniziale ed entro 30 giorni dalla intervenuta variazione.

La Notifica di variazione deve contenere variazioni sostanziali rispetto all'ultima notifica presentata tramite DUA sul SI ARTEA.

Per "variazione sostanziale" si intende la variazione dei dati aziendali secondo almeno uno di questi criteri:

- A. Aumento o diminuzione di attività (produzione, preparazione, importazione)
- B. Aumento o diminuzione di Unità Produttive (UTE, UPZ, UPT)
- C. Aumento o diminuzione di filiere produttive.
- D. Aggiunta o eliminazione di strutture produttive condotte con metodo biologico
- E. Aggiunta o eliminazione di particelle
- F. Variazione dell'area riferita al seguente raggruppamento delle coltivazioni:
  - Riferimento catastale
  - Metodo ( biologico, convenzionale)
  - Macrouso previsto da AGEA Coordinamento / SIAN /SIB

Il termine di confronto è l'ultima Notifica presentata.

### **B6 - Notifica per cambio Organismo di Controllo**

La DUA per *notifica cambio Organismo di Controllo* è presentata dall'operatore biologico, esclusivamente in caso di cambio organismo di controllo.

La DUA per cambio Organismo di Controllo può essere utilizzata anche come notifica di variazione secondo i criteri previsti al precedente punto B5.

La notifica è soggetta all'imposta di bollo.

### **B7 – Cessazione**

Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e dalla iscrizione all'elenco regionale operatori biologici (EROB), che viene esercitata mediante tempestiva comunicazione alla Regione Toscana e all'Organismo di Controllo, utilizzando unicamente la DUA di cessazione nel SI ARTEA.

Gli operatori che dispongono di più UTE, anche in altre Regioni, presentano DUA di cessazione unicamente se escono totalmente dal sistema di controllo. Nel caso l'operatore decida di uscire dal sistema controllo solo parzialmente (parte delle UTE), presenta DUA di variazione di cui al punto B5.

A seguito di presentazione di DUA di cessazione, la Regione Toscana provvede alla cancellazione dell'operatore da EROB e a far scadere nel SI ARTEA il documento ID 335 entro 30 giorni dalla data di protocollazione. Il SI ARTEA predispone a sistema la scadenza dei documenti ID 330 dello stesso operatore, a seguito dell'avvenuta scadenza del documento ID 335.

Gli operatori con sede in altre Regioni, che svolgono attività con metodo biologico in Toscana e che hanno presentato istanza di recesso sui sistemi in uso presso le Regioni stesse, vengono parimenti cancellati da EROB.

La cancellazione d'ufficio dell'operatore viene effettuata nei casi in cui l'Organismo di Controllo, cui l'operatore è assoggettato, comunica con le modalità di cui al successivo punto C2, l'avvenuta esclusione dal sistema di controllo. L'operatore viene cancellato dall'EROB con la stessa modalità sopra descritta.

### **B8 - Programma annuale produzione (vegetale, zootecnico, acquacoltura, preparazione e importazione)**

Le DUA presentate nel SI ARTEA per "Programma Annuale Produzione" (PAP) assolvono agli obblighi di presentazione prevista all'inizio di ogni anno per comunicare le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche.

I dati previsti dal PAP sono riferiti unicamente alle produzioni, alle preparazioni e alle importazioni e non devono quindi rientrare nelle definizioni per le quali si applicano le regole di cui a notifica iniziale, notifica di variazione, notifica per cambio Organismo di Controllo; in particolare non potranno contenere variazioni sostanziali come definite nei criteri individuati al punto B5.

I PAP successivi al primo presentato nell'anno, si considerano PAP di variazione e sostituiscono quello precedentemente presentato.

I programmi annuali presentati con queste modalità vengono messe a disposizione degli Organismi di Controllo direttamente dal SI ARTEA, come già in essere, fino a che il SIB non presenterà i requisiti tecnici per la gestione di questo tipo di dati.

Il PAP riporta il riferimento all'ultima notifica presentata.

### **B9 - PAP Semplificato**

Il PAP semplificato, in sostituzione del PAP ordinario di cui sopra, deve essere utilizzato unicamente per le produzioni vegetali e nei casi in cui l'operatore dispone della medesima

superficie e del medesimo ordinamento colturale, che negli anni non subisce modifiche, come nel caso delle superfici investite a pascoli o prati permanenti, colture perenni diverse dai foraggi (Art. 3, comma 3 del DM 18321/2012). In caso di modifiche di queste condizioni, l'operatore utilizza il PAP ordinario di cui al paragrafo B8. Il SI ARTEA mette a disposizione degli Organismi di Controllo il PAP semplificato con le stesse modalità di quello ordinario.

## ***C- Disposizioni per gli Organismi di Controllo***

### **C1 - Emissione del documento giustificativo**

Gli Organismi di Controllo, a seguito del ricevimento delle notifiche iniziali e delle notifiche di variazione e cambio OdC dal SIB, provvedono al rilascio del documento giustificativo (DG) direttamente ed unicamente sul SIB stesso, entro 120 giorni dalla data di protocollo (DM n. 15962 del 20/12/2013, art. 6). La Regione Toscana, in cooperazione applicativa, importa da SIB i DG, rendendoli disponibili anche al SI ARTEA, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati e della lista dei documenti azienda, nell'ambito del fascicolo aziendale.

### **C2 - Misure adottate dagli organismi di controllo**

Gli Organismi di Controllo sono tenuti a dare comunicazione alla Regione Toscana, utilizzando il documento ID 345 – *non conformità bio*, direttamente sul SI ARTEA, di tutte le misure adottate nei confronti degli operatori, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 834/07, a seguito di accertamento di non conformità, così come meglio definite dal DM n. 15692 del 20 dicembre 2013 e secondo tempi e modalità previste dal decreto stesso. In allegato al documento ID 345 – *non conformità bio*, l'OdC inserisce il relativo documento .pdf.

## ***D - Elenco regionale degli operatori biologici (EROB)***

### **D1 – Struttura di EROB**

L'Elenco regionale degli operatori biologici (EROB) è gestito e tenuto aggiornato dalla Regione Toscana ed è articolato in tre sezioni distinte:

1 - *sezione produttori*, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, in riferimento alle UTE di cui dispongono, effettuano produzione vegetale, animale o acquacoltura.

2 - *sezione preparatori*, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, presso le UTE/UPT di cui dispongono, effettuano le operazioni di conservazione e/o trasformazione e/o condizionamento di prodotti agricoli nonché la modificazione della presentazione del metodo di produzione biologico apportata all'etichettatura di prodotti freschi e conservati e/o trasformati, gli operatori del settore del commercio che sono tenuti ad assoggettarsi al sistema di controllo.

3 - *sezione raccoglitori di prodotti spontanei*, comprendente le persone fisiche o giuridiche che raccolgono prodotti non soggetti a pratiche di coltivazione e provenienti da zone individuate nella documentazione di notifica.

La *sezione produttori* è a sua volta suddivisa nelle sotto-sezioni:

**1.1 (c) – Azienda in conversione;**

Alla sotto-sezione 1.1 (c) vengono iscritti gli operatori che applicano per la prima volta il metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale, ovvero singole unità produttive o singole particelle o applicano il metodo di allevamento biologico sulle proprie UPZ (unità produttive zootecniche), che devono svolgere un periodo di conversione (Reg. CE 834/2007, art. 17).

In tale sotto-sezione vengono iscritti anche quegli operatori che, avendo già delle superfici condotte con metodo biologico, pongono in conversione nuovi appezzamenti o unità zootecniche, compresi quelli che sono obbligati a porre in conversione uno o più appezzamenti ovvero singole unità produttive a seguito di eventuali misure adottate dagli Organismi di Controllo.

**1.2 (m) - Azienda mista;**

Alla sotto-sezione 1.2 (m) vengono iscritti gli operatori che applicano il metodo produttivo biologico su singole unità produttive aziendali e gestiscono altre unità produttive aziendali con metodo diverso.

**1.3 (b) – Azienda biologica.**

Alla sotto-sezione 1.3 (b) vengono iscritti gli operatori la cui azienda o unità produttiva ha completato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale destinata all'agricoltura e/o per tutti gli allevamenti.

**D2 - Soggetto intestatario della iscrizione EROB e dei documenti telematici**

Il soggetto intestatario dell'iscrizione all'EROB è la persona fisica o giuridica, identificata mediante codice fiscale, la cui iscrizione è attestata nel SI ARTEA mediante documento ID 335 inserito e validato dal Settore competente della Regione Toscana.

Il SI ARTEA identifica, sulla base delle dichiarazioni effettuate tramite la DUA e dei Documenti Giustificativi emessi dagli Organismi di Controllo, le superfici agrarie, gli allevamenti e gli impianti che sono soggetti al sistema di controllo previsto per le aziende iscritte all'EROB.

**D3 – Iscrizione all'EROB**

L'operatore biologico che ha presentato notifica iniziale viene iscritto nell'EROB a seguito della disponibilità sul SI ARTEA del documento ID 330 - "*Documento Giustificativo di idoneità Organismo di Controllo - Esito positivo, con prescrizioni facoltative*", emesso dall'Organismo di Controllo e comunicato secondo le modalità di cui al punto C1.

L'iscrizione nel SI ARTEA avviene in forma automatica, sulla base dei dati contenuti nella DUA e dei documenti ID 330, con registrazione nel fascicolo aziendale del documento telematico ID 335 "*EROB - Attestazione Iscrizione Elenco Regionale Operatori Biologici*", con assegnazione di una posizione nell'elenco regionale e della sezione di competenza di cui al punto D1.

ARTEA, tramite il SI, rende disponibile agli operatori le informazioni relative all'avvenuta iscrizione all'EROB.

La Regione Toscana provvede altresì alla iscrizione nell'EROB degli operatori biologici con sede in altre Regioni e che hanno presentato notifica iniziale sui sistemi in uso presso le Regioni stesse, che svolgono attività con metodo biologico in Toscana, utilizzando gli stessi criteri sopra descritti.

#### **D4 - Pubblicazione dell'Elenco**

Il Settore competente provvede annualmente all'approvazione e alla pubblicazione dell'Elenco regionale degli operatori biologici secondo le modalità previste dalla Regione Toscana per la pubblicazione degli atti e a renderlo disponibile sul sito internet istituzionale.

Sono pubblicati i dati degli operatori che risultano iscritti nell'Elenco alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente, ad esclusione di quelli oggetto di provvedimenti di sospensione.

I dati pubblicati comprendono:

- CUA, denominazione dell'azienda operatore e indirizzo, posizione nell'EROB

#### **D5 - Accesso ai dati dell'Elenco**

Ai dati contenuti nei fascicoli degli operatori iscritti all'elenco si applicano le disposizioni della normativa vigente relative al differimento di accesso, salvo che per gli operatori stessi.